SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

1ª COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno)

GIOVEDÌ 1° GIUGNO 1967

(95ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SCHIAVONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Riordinamento del teatro lirico e delle attività musicali » **(1575)** (*D'iniziativa del senatore Ponte*); « Nuovo ordinamento degli Enti lirici e delle attività musicali » **(2071-Urgenza)**; « Ordinamento degli Enti autonomi lirico-sinfonici e finanziamento delle attività musicali » **(2078)** (*D'iniziativa dei senatori Gianquinto ed altri*) **(Seguito della discussione e rinvio):**

PRESIDENTE *Pag.* 1109, 1110, 1111, 1113, 1116, 1118
AIMONI 1117, 1118
AJROLDI 1117, 1118
BARTOLOMEI 1111
BISORI 1115, 1117
CORONA, *Ministro del turismo e dello spettacolo* 1111, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117
DE LUCA 1110, 1111
FABIANI 1110, 1114, 1115, 1117, 1118
MOLINARI, *relatore* . . . 1110, 1111, 1113, 1117
NENNI Giuliana 1110, 1113, 1116, 1117
PENNACCHIO 1116, 1118
ROVERE 1110, 1113
ZAMPIERI 1113, 1114, 1115, 1116

La seduta è aperta alle ore 8,55.

Sono presenti i senatori: Aimoni, Ajroldi, Bartolomei, Bisori, Bonafini, Caruso, Chabod, De Luca Luca, De Michele, Fabiani, Giraudo, Gray, Molinari, Nenni Giuliana, Pennacchio, Schiavone e Zampieri.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Battaglia, Jodice, Secchia e Sibille sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Rovere, Tortora, Orlandi e Angelilli.

Interviene il Ministro del turismo e dello spettacolo Corona, e il Sottosegretario di Stato allo stesso Dicastero Sarti.

BARTOLOMEI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e rinvio dei disegni di legge: « Riordinamento del teatro lirico e delle attività musicali » (1575), di iniziativa del senatore Ponte; « Nuovo ordinamento degli Enti lirici e delle attività musicali » (2071-*Urgenza*); « Ordinamento degli Enti autonomi lirico-sinfonici e finanziamento delle attività musicali » (2078), d'iniziativa dei senatori Gianquinto ed altri

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei dise-

gni di legge: « Riordinamento del teatro lirico e delle attività musicali », d'iniziativa del senatore Ponte; « Nuovo ordinamento degli Enti lirici e delle attività musicali »; « Ordinamento degli Enti autonomi lirico-sinfonici e finanziamento della attività musicali » di iniziativa dei senatori Gianquinto, Fabiani, Terracini, Perna, Bufalini, Valenzi, Levi, Aimoni, Caruso, D'Angelosante, Petrone, Secchia, Granata, Mencaraglia, Farneti Ariella, Piovano, Orlandi, Scarpino, Adamoli, Roasio, Vacchetta, Maris, Pirastu, Vidali, Bartesaghi e Cipolla.

Do lettura di una richiesta pervenuta alla Presidenza da parte del senatore Battaglia:

« Onorevole Presidente della 1ª Commissione del Senato, anche a nome del collega senatore Palumbo, segnalo alla Signoria Vostra onorevole che domani non potremo partecipare alla seduta della 1ª Commissione per proseguire l'esame dei disegni di legge sugli Enti lirici. Peraltro è bene considerare che una seduta che al massimo può durare un'ora, in quanto alle ore 10 avranno inizio i lavori di Aula, non può considerarsi produttiva. La prego pertanto di rinviare ad altra data la detta seduta ».

A nome del Gruppo comunista hanno dichiarato per iscritto di associarsi alla richiesta di rinvio i senatori Gianquinto e Fabiani.

M O L I N A R I , *relatore*. Ho parlato con il senatore Battaglia, che mi ha comunicato di essere disposto a ritirare la riserva sulla questione del reddito *pro capite* all'articolo 20, tramutandola in un ordine del giorno. Mantiene invece la sua riserva sull'articolo 44: di qui la richiesta di un rinvio della discussione. Annuncio tuttavia che alla Commissione sarà sottoposta una nuova formulazione di detto articolo, la quale ritengo potrà accontentare anche il senatore Battaglia.

P R E S I D E N T E . Sarebbe opportuno che il senatore Rovere, presente in rappresentanza del Gruppo liberale, chiarisse la situazione.

R O V E R E . Ieri sera all'ultimo momento il senatore Battaglia mi ha delegato a sostituirlo in questa seduta, esponendomi in pratica gli argomenti or ora illustrati dal senatore Molinari.

F A B I A N I . Ieri sera il senatore Battaglia mi ha confermato la sua richiesta di rinvio, delegandomi a consegnare la richiesta letta poc'anzi dall'onorevole Presidente.

M O L I N A R I , *relatore*. Confermo quanto ho detto.

F A B I A N I . L'atteggiamento del senatore Battaglia ha fatto sì che questa mattina ci sia soltanto io a rappresentare il Gruppo comunista.

N E N N I G I U L I A N A . Sono veramente stupita di quanto succede. A prescindere dal fatto che ieri sera ci trovavamo tutti in Assemblea e quindi il senatore Battaglia avrebbe potuto pure informare della sua richiesta direttamente il Presidente, faccio rilevare che questa mattina la seduta è stata regolarmente convocata e che quindi, essendo noi in numero legale, possiamo dare inizio ai lavori.

P E N N A C C H I O . Ritengo anch'io che sia opportuno continuare i lavori.

D E L U C A . Avrei potuto capire il rinvio della discussione se non fossero stati presenti i rappresentanti del Gruppo comunista e del Gruppo liberale: per lo meno per ragioni di correttezza, di fronte alla richiesta scritta di un collega, io mi sentirei in un certo senso obbligato ad accoglierla, perchè pretendo la stessa correttezza nei miei riguardi. Poichè, però, sono presenti i rappresentanti del Gruppo comunista e del Gruppo liberale, ritengo che si possa dare inizio ai lavori a meno che non vi sia una formale opposizione.

P R E S I D E N T E . Mi sembra che sia tutto molto semplice. Se il senatore Fabiani insiste nella richiesta, questa sarà messa in votazione.

F A B I A N I . Se tutto si riduce a una votazione, prego il Presidente di adottare tale procedura.

B A R T O L O M E I . In ogni caso, considerando anche il limitato tempo a disposizione, ritengo che la Commissione potrà continuare a discutere ed approvare gli articoli non controversi.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno altre osservazioni, metto ai voti la richiesta di rinvio avanzata dai senatori Battaglia, Palumbo, Fabiani e Gianquinto.

(*Non è approvata*).

Proseguiamo dunque nella discussione degli articoli del disegno di legge.

Art. 19.

Coordinamento dell'attività degli enti

Per il coordinamento sul piano nazionale dei programmi degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate, per la realizzazione tra gli stessi di scambi di materiali scenici, di artisti e di spettacoli e per l'esame dei problemi relativi al collocamento del personale di cui all'articolo 44, è istituito un apposito comitato presieduto da Ministro per il turismo e lo spettacolo, composto dal direttore generale dello spettacolo, dal direttore dell'Ufficio speciale collocamento lavoratori dello spettacolo, dai sovrintendenti e dai direttori artistici degli enti ed istituzioni indicati all'articolo 6.

Il Ministro può delegare il direttore generale dello spettacolo a presiedere il comitato.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

A tale articolo non sono state proposte modificazioni da parte della sottocommissione.

D E L U C A . A questo articolo il senatore Preziosi propone un emendamento che faccio mio. In base ad esso si dovrebbero aggiungere, fra i componenti dell'apposito comitato, tre rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo e tre rappresentanti dei musicisti.

M O L I N A R I , *relatore*. Tale proposta è già stata avanzata in sottocommissione, ma in quella sede è stata respinta.

C O R O N A , *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Ho già spiegato in sede di sottocommissione per quale ragione tale emendamento non può essere accettato. Già esiste una sede in cui istituzionalmente i rappresentanti delle categorie di cui parla il senatore proponente possono far valere le loro tesi, ed è la Commissione centrale per la musica. Allargare il numero dei componenti del comitato tecnico di cui all'articolo in esame significherebbe non soltanto diminuirne la possibilità e la capacità di decisione, ma comporterebbe inevitabilmente analoghe richieste da parte di altre categorie.

Ricordo alla Commissione che costituisce una delle innovazioni più efficaci e positive del disegno di legge aver istituito un comitato che coordini l'attività di tutti gli enti, risolvendo il problema della loro autonomia e nello stesso tempo della loro capacità e possibilità di cooperazione. Allargandone la composizione, rischieremmo di creare un doppione della Commissione centrale per la musica, o quanto meno un organo incapace di prendere decisioni. Per tali ragioni insisto perchè sia mantenuto il testo presentato dal Governo e accettato dalla sottocommissione.

D E L U C A . Nonostante la risposta dell'onorevole Ministro, insisto perchè lo emendamento aggiuntivo da me proposto sia messo ai voti. Non comprendo infatti perchè non potrebbero essere ammessi in seno al comitato i rappresentanti dei lavoratori o dei musicisti, quando di esso fanno parte i soprintendenti e i direttori artistici presenti pure nella Commissione centrale per la musica.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emen-

damento aggiuntivo proposto dal senatore De Luca.

(*Non è approvato*).

Metto in votazione l'articolo 19 di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 19-*bis* nel testo proposto dal Governo, su suggerimento dei senatori Fabiani ed altri, ed accolto dalla sottocommissione. Il Governo ne propone inoltre il seguente sottotitolo: « Coordinamento in sede regionale ».

Art. 19-*bis*.

Per assicurare il coordinamento delle attività musicali sovvenzionate e lo sviluppo di nuove iniziative tendenti alla diffusione della cultura musicale, il Ministro del turismo e dello spettacolo, in attesa della attuazione dell'ordinamento regionale, sentita la Commissione centrale per la musica, promuoverà nelle singole regioni la costituzione di appositi Comitati composti da rappresentanti delle amministrazioni provinciali e comunali, degli enti turistici e delle organizzazioni sindacali dello spettacolo.

Lo metto in votazione.

(*È approvato*).

Art. 20.

Ripartizione del contributo dello Stato

La ripartizione del contributo dello Stato di cui al fondo previsto dall'articolo 2, lettera *a*) è effettuata triennalmente, sentita la Commissione centrale per la musica, tenendo presente la spesa media sostenuta da ciascun ente autonomo lirico o istituzione, nel triennio precedente l'entrata in vigore della presente legge, per il mantenimento dei complessi stabili (personale artistico, tecnico ed amministrativo), con particolare riguardo alle esigenze degli enti autonomi lirici del Teatro alla Scala di Milano, del Teatro dell'Opera di Roma, del Teatro Comunale di Firenze, del Teatro S. Carlo di Napoli e dell'Accademia di S. Cecilia di Roma per la gestione autonoma dei concerti.

Nella ripartizione del contributo sono, al tresì, considerati:

a) la produzione artistica realizzata da ciascun ente o istituzione nel quinquennio precedente la ripartizione;

b) la frequenza media del pubblico pagante nell'ultimo quinquennio, intesa come rapporto tra il numero degli spettatori e la capienza del teatro;

c) l'onere per il funzionamento dei centri di formazione professionale.

La ripartizione del contributo statale è soggetta a revisione triennale sulla base dei criteri sopraelencati.

I contributi dello Stato sono assegnati, annualmente, con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica.

Il pagamento del contributo dello Stato è effettuato per i 3/4 all'inizio di ogni esercizio finanziario e per il residuo ad esercizio finanziario ultimato, dopo l'approvazione del bilancio consuntivo da parte del Ministro per il turismo e lo spettacolo e la dimostrazione da parte dell'ente o istituzione di aver adempiuto a tutti gli obblighi di legge.

La sottocommissione propone il seguente testo sostitutivo dell'intero articolo.

« La ripartizione del contributo dello Stato di cui al fondo previsto dall'articolo 2, lettera *a*), è effettuata biennalmente, sentita la Commissione centrale per la musica.

Per il primo biennio di applicazione della legge, il contributo dello Stato è commisurato alla spesa sostenuta da ciascun ente per il mantenimento del personale amministrativo, tecnico ed artistico quale risulta accertata al 31 dicembre 1966.

La somma disponibile, dopo la ripartizione di cui al comma precedente, viene ulteriormente ripartita tra gli enti, tenendo presenti:

a) la qualità e la quantità della produzione artistica realizzata da ciascun ente nel triennio precedente;

b) la frequenza media del pubblico pagante nell'ultimo triennio, intesa come rapporto tra il numero degli spettatori e la capienza del teatro;

c) il programma di attività dell'ente quale risulta approvato ai sensi delle disposizioni previste dagli articoli 16 e 17, considerata anche l'attività da espletare nell'ambito regionale e l'organizzazione di manifestazioni di particolare interesse internazionale;

d) l'onere per il funzionamento dei Centri di formazione professionale;

e) l'interesse dimostrato dalle istituzioni e dagli enti locali nei confronti dell'ente, commisurato all'entità dei contributi erogati in relazione alle risorse finanziarie delle istituzioni e degli enti locali medesimi.

Per i bienni successivi saranno seguiti i criteri indicati nei commi precedenti, tenuti presenti i risultati artistici e organizzativi da ciascun ente conseguiti e l'eventuale aumento dell'attività degli enti autonomi di Torino e di Genova, in relazione alla ricostruzione dei rispettivi teatri.

I contributi dello Stato sono assegnati annualmente con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica.

Il pagamento del contributo dello Stato è effettuato per i 3/4 all'inizio di ogni esercizio finanziario e per il residuo ad esercizio finanziario ultimato, dopo l'approvazione del bilancio consuntivo da parte del Ministro del turismo e dello spettacolo e la dimostrazione da parte dell'ente o istituzione di avere adempiuto a tutti gli obblighi di legge.

Faccio presente che alla lettera *b*) del terzo comma il senatore Battaglia si è riservato di illustrare ulteriormente un'aggiunta del seguente tenore: « e commisurata al reddito *pro capite* degli abitanti delle città sedi degli Enti e, in generale, alle condizioni economiche delle città medesime ».

NENNI GIULIANA. Ricordo infatti le argomentazioni addotte sulla materia dal senatore Battaglia.

MOLINARI, *relatore*. Sono stato autorizzato dal senatore Battaglia a sciogliere la riserva: l'emendamento aggiuntivo potrà poi essere tramutato in un ordine del giorno. Di ciò mi assumo completa responsabilità.

ROVERE. Come diceva il senatore Molinari, il nostro Gruppo potrebbe rinunziare all'emendamento se fosse approvato un ordine del giorno che tenesse conto di tale richiesta.

CORONA, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Accetterò, come raccomandazione, l'ordine del giorno che sarà proposto in materia.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'articolo 20 nel testo della sottocommissione, di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Art. 21.

Contributi locali

La concessione del contributo dello Stato di cui all'articolo precedente è subordinata alla dimostrazione da parte degli enti autonomi lirici e delle istituzioni assimilate della disponibilità, per ciascun esercizio finanziario, di contributi locali per un importo complessivo non inferiore al 20 per cento del contributo statale.

I Comuni, nei quali ha sede l'ente lirico o l'istituzione concertistica, sono tenuti a mettere a disposizione dell'ente o istituzione medesimi i teatri ed i locali occorrenti per lo svolgimento dell'attività.

I Comuni e gli altri enti locali possono inoltre erogare contributi fino alla metà dell'importo del 20 per cento di cui al primo comma.

La sottocommissione propone a questo articolo un emendamento soppressivo del primo e del terzo comma.

ZAMPIERI. Una volta ridotto al secondo comma, questo articolo mi sembra

del tutto superfluo, non solo, ma addirittura limitativo delle attività liriche e musicali. Infatti, penso sia evidente che un Comune, proprietario di teatro od altro locale adatto, non rifiuterà certo di metterlo a disposizione per lo svolgimento dell'attività lirico-musicale. A meno che — ma qui non è detto — non si voglia stabilire che i locali devono essere posti gratuitamente a disposizione e che ai Comuni spetta anche la loro ordinaria manutenzione. In questo caso, tuttavia, dovremmo specificare meglio il nostro pensiero, anche ad evitare l'insorgere di contrasti tra Comuni ed Enti lirici.

CORONA, *Ministro del turismo e dello spettacolo.* Si tratta di una norma, di fatto, solo cautelativa, che, però, è necessaria prima di tutto per stabilire qual è il dovere dei Comuni, che, praticamente, beneficiano di contributi da parte dello Stato, condizione prima per il funzionamento degli Enti lirici e musicali. La cautela nasce dal fatto che — ipotesi, lo ammetto, piuttosto difficile a realizzarsi —, mutandosi la maggioranza consiliare di un Comune, possa determinarsi un contrasto con l'Ente lirico e che la nuova maggioranza voglia creare delle difficoltà all'Ente lirico stesso. Ad ogni modo, è molto difficile che un Comune, il quale disponga di un ente lirico musicale, non voglia mettergli a disposizione il teatro, perchè potrebbe avvenire che i contributi dello Stato fossero devoluti ad altra istituzione. Si tratta, quindi, di una cautela forse superflua che tuttavia non è male fissare con norma di legge.

FABIANI. Sono favorevole all'articolo in esame nel testo della sottocommissione non soltanto per le considerazioni del ministro Corona, ma anche per un'altra ragione. Potrebbe, infatti, avvenire che in un determinato Comune sorga un ente lirico, il quale abbia necessità di disporre di un teatro; teatro che non esiste e che occorre costruire. Ebbene, in virtù dell'articolo di cui ci stiamo occupando, anche le spese per la costruzione di nuovi teatri diventeranno obbligatorie e, pertanto, non si provocheranno rifiuti da parte della Commissione centrale per la finanza locale.

ZAMPIERI. Ecco il punto sul quale non sono d'accordo: ritengo che noi dovremmo, piuttosto, entrare nell'ordine di idee di cominciare, finalmente, a non imporre ulteriori oneri ai Comuni, anche per rispetto della loro autonomia amministrativa, oltre che in considerazione della precaria situazione finanziaria ed economica in cui generalmente versano oggi in Italia.

FABIANI. Non si tratta di imporre nuovi oneri, in quanto la costruzione di un teatro non può essere imposta a un Comune, ma è il Comune che decide liberamente se effettuarla, o no.

ZAMPIERI. Allora ritorniamo al mio primo concetto, ossia che si tratta di un articolo superfluo, dato che l'iniziativa, sostanzialmente, rimane ai Comuni; un'iniziativa, non dobbiamo dimenticarlo, che è alla base dell'esistenza di molti, se non di tutti, gli attuali teatri, i quali — almeno nelle grandi città — sono stati costruiti proprio dai Comuni. Comunque, visto che deve essere ancora e sempre il Comune a scegliere se costruire o no un teatro, perchè dobbiamo trasformare questa facoltà in obbligo attraverso una norma di legge? Se un Comune ha la possibilità materiale e la volontà di procedere alla costruzione di un teatro, può già adesso attuare il suo intendimento: lasciamo allora le cose come stanno.

FABIANI. Il fatto è che, oggi come oggi, i Comuni hanno effettivamente già la possibilità di procedere alla costruzione di un teatro, però l'organo tutorio può, a sua volta, anche non approvare tale decisione. Con l'articolo in esame, invece, l'organo tutorio è posto nella condizione di approvare più facilmente l'eventuale decisione del Comune. Perchè, per esempio, la Calabria non dovrebbe poter avere un ente lirico?

Però, se il comune di Reggio Calabria decidesse di costruire un teatro per metterlo a disposizione dell'ente, l'organo tutorio, trattandosi di un comune deficitario, potrebbe non approvare tale decisione.

ZAMPIERI. Però non si può obbligare un Comune a costruire dei teatri.

F A B I A N I . Non si tratta di obbligarli, si tratta di metterli nella condizione, se e quando decideranno di procedere alla costruzione di teatri, di farlo senza incontrare ostacoli burocratici.

Z A M P I E R I . A me sembra che con la disposizione dell'articolo in esame si venga a sancire un obbligo, magari teorico, di costruire dei locali adeguati a carico di quei comuni nei quali vi siano enti lirici o musicali.

B I S O R I . Io rilevo una contraddizione tra il *leit-motiv* che sentiamo riecheggiare nelle aule del Parlamento ogni qual volta si parla di finanza locale e si lamenta da ogni parte che vengano imposti nuovi oneri ai Comuni; ed il fatto che oggi quasi tutti concordano, salvo il collega Zampieri, sulla opportunità di stabilire che i Comuni, nei quali ha sede un ente lirico o musicale, siano tenuti a mettere a disposizione di tale ente un teatro o un locale comunque idoneo. Ho ascoltato le ragioni per le quali si ritiene, in questi casi, che sia opportuno rendere obbligatorie per i Comuni le relative spese e mi inchino di fronte alle attestazioni del Governo. Peraltro, invito fin da ora coloro che sono soliti adottare il *leit-motiv* degli ulteriori oneri che non si dovrebbero addossare ai Comuni di accantonare per il futuro quella lamentela, perchè siamo noi stessi che, in sede di elaborazione delle leggi, ci rendiamo conto come, talvolta, sia opportuno imporre nuovi oneri ai Comuni

F A B I A N I . Non si tratta di un obbligo, ma di rendere formalmente perfetta la facoltà dei Comuni di scegliere tra il fare e il non fare.

C O R O N A , *Ministro del turismo e dello spettacolo.* Ho già accennato ai motivi che sono alla base delle norme contenute in questo articolo, norme, non dimentichiamolo, che nel testo governativo formano un tutt'uno con quelle che regolano la concessione dei contributi dello Stato. Ed allora, se lo Stato dà ai Comuni dei contributi che sono assolutamente determinanti per l'attività degli enti lirici e delle istituzioni assimilate, ha o no il diritto che siano poi fissati gli obblighi cui il Comune deve adempiere con tali contributi? Altrimenti avremmo, da un lato che i Comuni hanno diritto a farsi concedere i contributi dallo Stato e, dall'altro, in sede di utilizzazione, il loro discrezionale potere di far valere la loro autonomia amministrativa, concetto, evidentemente, che non può essere accettato. Stabilito, perciò, che a carico dei Comuni devono essere fissati degli obblighi precisi, ci si era, in un primo tempo, orientati verso una percentuale di contributi locali da calcolarsi sull'importo del contributo statale. Senonchè, proprio per evitare di aggravare la situazione finanziaria ed economica dei Comuni, si è abbandonata tale soluzione. Però, in un modo o nell'altro, un obbligo fondamentale a carico dei Comuni, che già dispongono di un ente lirico o che domani potrebbero pretendere di averlo, occorre che venga assunto nella legge, anche perchè vi sono dei casi in sospeso, come quelli di Torino e Genova, i cui teatri andarono distrutti durante l'ultimo conflitto. Ebbene, se questi Comuni ad un certo punto pretendessero un contributo dallo Stato, calcolato sulla media di quelli ottenuti dagli altri Comuni aventi enti lirici, e poi lo devolvessero alla costruzione o ricostruzione dei teatri, evidentemente si arriverebbe a una strana situazione: quella dello Stato che finanzia un qualche cosa che poi servirà per essere ulteriormente finanziato, sempre a suo carico. Evidentemente, ciò non è concepibile: i Comuni si mettano prima nella condizione di avere un teatro e poi lo Stato interverrà con un contributo a favorire l'attività lirico-musicale, senza dover provvedere anche per la costruzione.

Z A M P I E R I . D'accordo, ma occorre consentire ai Comuni, che vogliano il contributo, di provvedere liberamente alla costruzione di un teatro. Se poi questo teatro, come nel caso del Carlo Felice di Genova, è stato danneggiato dalla guerra, mi sembra che lo Stato non possa sottrarsi all'obbligo di provvedere alla sua ricostruzione.

C O R O N A , *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Non sulla base dei contributi previsti dal disegno di legge in esame, però.

P E N N A C C H I O . L'esistenza di un ente lirico finisce sempre col favorire enormemente un Comune, il quale è giusto sia chiamato a prestare una forma di collaborazione. Trovo, peraltro, che la dizione del secondo comma dell'articolo in esame — praticamente, stando alla proposta della sottocommissione, dell'articolo 21 stesso — mentre assicura che i Comuni non possano sottrarsi all'obbligo di mettere a disposizione dell'ente lirico o dell'istituzione concertistica il locale occorrente per lo svolgimento della relativa attività, non esclude che i Comuni possano farlo a titolo oneroso. E non mi sembra che sia questa la nostra intenzione.

C O R O N A , *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Adesso esageriamo nel senso opposto!

Z A M P I E R I . Perchè dobbiamo sempre e continuamente aumentare gli oneri dei Comuni?

P E N N A C C H I O . Più che imporre nuovi oneri, qui si corre il rischio di operare una discriminazione tra Comuni e Comuni, perchè quelli che mettono i locali a disposizione degli enti lirici o delle istituzioni concertistiche faranno risultare tale loro partecipazione all'attività musicale e si sottraranno poi ad altri oneri, usufruendo, naturalmente, di contributi che talvolta arrivano al miliardo di lire; di contro, avremo dei Comuni che non usufruiranno di alcun beneficio. Sarei dell'avviso di fare una precisazione in proposito.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dalla sottocommissione, vale a dire l'approvazione del solo secondo comma dell'articolo 21.

(*È approvato*).

Art. 22.

Incentivi a favore della nuova produzione nazionale

Allo scopo di favorire la diffusione della nuova produzione lirica e concertistica nazionale, sul fondo di cui alla lettera *a*) dell'articolo 2 è riservata annualmente una somma non inferiore a 200 milioni per la concessione di contributi straordinari a favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni assimilate per l'allestimento e l'esecuzione di lavori italiani nuovissimi o di prima esecuzione nella città sede dell'ente o istituzione.

La misura dei contributi e le modalità di concessione sono fissate annualmente dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica.

Ove la quota di 200 milioni di cui al primo comma non venga in tutto o in parte utilizzata, l'importo disponibile è ripartito tra gli enti e le istituzioni assimilate nella stessa proporzione dei contributi ordinari.

N E N N I G I U L I A N A . Vi è una riserva del mio Gruppo sull'intero articolo.

P R E S I D E N T E . Esso viene allora accantonato.

Art. 23.

Statuto e regolamento organico degli enti

Gli enti autonomi lirici e le istituzioni indicati nell'articolo 6, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, devono provvedere alla redazione dello statuto e del regolamento organico del personale dipendente.

Lo statuto è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, di concerto con il Ministro per il tesoro. Il regolamento organico è approvato dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Il trattamento economico del personale artistico e tecnico è regolato da contratti di

lavoro tra gli enti e istituzioni e le categorie interessate.

F A B I A N I . Vorrei formulare, a proposito di questo articolo, una riserva. Vi è, anche da parte delle organizzazioni sindacali, una forte preoccupazione perchè, oltre a disporre che alla redazione dello statuto e del regolamento organico del personale siano gli enti autonomi lirici e le istituzioni di cui all'articolo 6 — e ciò è, più che logico, ovvio — si affida ai contratti di lavoro tra gli enti e le istituzioni e le categorie interessate solo il trattamento economico del personale artistico e tecnico. Il timore è che il problema della normativa finisca per non essere più materia di trattativa tra le categorie interessate e gli enti. Ragione per cui sarebbe il caso di modificare l'ultimo comma dell'articolo in esame specificando che non soltanto il trattamento economico, ma anche quello normativo, nonchè il regolamento organico e ogni altro aspetto relativo al rapporto di lavoro siano in futuro regolati tra gli enti e le istituzioni e le categorie interessate.

Tale richiesta proviene da parte di tutte le organizzazioni sindacali le quali sono rimaste molto preoccupate dalla formulazione dell'articolo.

B I S O R I . Se introducessimo nell'ultimo comma dell'articolo la parola « normativo », finiremmo col far regolare dai contratti di lavoro anche la materia che è propria dei regolamenti organici.

F A B I A N I . Sì, ma la formulazione proposta lascia fuori tutta la parte normativa che ha molta importanza anche sul trattamento economico.

C O R O N A , *Ministro del turismo e dello spettacolo.* L'introduzione della parola « normativo » al terzo comma sarebbe fonte di ben maggiori contrasti di quanti possa far nascere la sua assenza. Con essa, infatti, verrebbe fatalmente a incidere sul regolamento tutta la parte che dovesse eventualmente essere materia di contrasto da parte dei sovrintendenti. Lasciando la dizione proposta, invece, la libertà sindacale viene ugualmente garantita.

A I M O N I . Ciò, in ogni caso, non risolve il problema, perchè quanto si lascia fuori della porta rientra inevitabilmente dalla finestra. In altri termini il problema normativo è strettamente legato a quello economico.

F A B I A N I . La parte normativa riguarda anche l'orario di lavoro, e tale elemento non può essere certo definito dal Ministro d'accordo con il Consiglio di amministrazione, ma costituisce materia di trattativa sindacale.

C O R O N A , *Ministro del turismo e dello spettacolo.* E infatti lo definiranno i sindacati.

M O L I N A R I , *relatore.* Propongo che l'articolo sia momentaneamente accantonato.

N E N N I G I U L I A N A . Non sono d'accordo. Sull'articolo non sono mai state avanzate riserve; pertanto, se il senatore Fabiani lo ritiene necessario, presenti pure un emendamento.

A J R O L D I . A me pare che si sia caduti in un equivoco. Il regolamento organico senza ombra di dubbio spetta istituzionalmente all'organo che amministra, mentre il trattamento economico può essere oggetto di contratti di lavoro separati. Ciò non significa però — e questo è il patrimonio dell'esperienza di quanti abbiano fatto l'amministratore pubblico — che l'amministrazione nell'approvare il regolamento organico non tenga conto delle deduzioni delle organizzazioni sindacali, le quali molto spesso sono di fatto vere e proprie trattative.

Anch'io sono stato presidente, per 16 anni, di un ente pubblico, un ospedale, e ricordo benissimo che non abbiamo mai stabilito nulla senza aver sentito il parere delle organizzazioni sindacali. La prospettiva istituzionale bisogna salvarla, altrimenti va

all'aria tutto Comunque non nutro il timore manifestato dal senatore Fabiani, perchè, di fatto, l'ipotesi che egli ha avanzato non si realizza.

A I M O N I . Il fatto è che, ad un certo momento, in sede di trattazione di problemi economici è possibile che emergano questioni normative: ecco perchè i due aspetti non possono essere scissi.

A J R O L D I . Le rappresentative sindacali, in questo caso, si faranno parte diligente per ottenere un'eventuale modifica del regolamento organico. Ma tutto questo non ha attinenza con l'aspetto economico, anzi sono proprio persuaso che sia necessario tenere divisi i due campi.

F A B I A N I . A me sembra che tutto potrebbe essere facilmente risolto aggiungendo, dopo la parola « economico », le altre « e normativo », perchè effettivamente emergono talvolta dei problemi che investono entrambi gli aspetti della questione. Per esempio, attualmente è all'ordine del giorno a Firenze la questione dei professori d'orchestra, i quali finora hanno insegnato nelle scuole, ma che adesso sembra abbiano alcune difficoltà a causa di una disposizione che proibisce loro tale attività. Il problema è certamente oggetto di trattative sindacali: ebbene, si tratta di un problema di carattere normativo, non più economico. Ed allora, chi dovrà decidere se i professori d'orchestra possono o no avere anche un incarico d'insegnamento (a parte la considerazione che se il problema non sarà risolto in senso affermativo, diventerà a mano a mano sempre più difficile reperire professori d'orchestra che siano disposti ad assumere cattedre di insegnamento, cosicchè la scuola rimarrà senza elementi qualificati)? È chiaro che una decisione si dovrà prendere attraverso trattative sindacali, non può venire dall'alto.

P E N N A C C H I O . Questo potrebbe essere esatto se le trattative avvenissero a livello nazionale, così da assicurare una uniformità di decisione e di attuazione.

P R E S I D E N T E . Poichè c'è disparità di vedute anche su questo articolo e poichè non si fanno altre osservazioni, rimane stabilito che il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad una prossima seduta.

La seduta termina alle ore 9,30.

Dott. MARIO CARONI
Direttore generale dell Ufficio delle Commissioni parlamentari